# CAMERA DEI DEPUTATI N. 925-C

# PROPOSTA DI LEGGE

# APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

## MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 ottobre 2014

# d'iniziativa del deputato COSTA

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 ottobre 2014

(Relatore: **VERINI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che la lettera *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

# **NULLA OSTA**

# PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

letto il testo della proposta di legge n. 925-B come risultante dall'esame presso la II Commissione;

preso atto con favore che i pilastri della proposta di legge, presenti già nel testo in prima lettura nel luglio 2013, sono rimasti intatti (si tratta, in particolare, dell'estensione della disciplina dell'individuazione dei soggetti responsabili e dei relativi doveri alle testate

televisive e *on line*, delle modifiche al regime della rettifica, all'abolizione della pena detentiva per il delitto di diffamazione);

ritenuto che la II Commissione ha soppresso l'articolo 3 del testo pervenuto dal Senato (relativo al cosiddetto diritto all'oblio) e che tale soppressione è quanto mai opportuna;

viste le disposizioni volte a dissuadere dalla presentazione di querele pretestuose o manifestamente infondate e dalla proposizione di azioni civili temerarie;

osservato, peraltro, che la pubblicazione della rettifica assumerebbe nella nuova disciplina, in ambito penale, la veste di una causa di esclusione della punibilità ma che, in ambito civile, essa non escluderebbe la responsabilità e questa asimmetria potrebbe rivelarsi contraddittoria;

considerato altresì che – nel contesto del progetto di legge – talune delle condizioni a suo tempo (31 luglio 2013) poste dalla Commissione cultura sono state recepite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

# TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

# TESTO DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezdi diffusione. ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

#### ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

- 1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive ».
- 2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,

#### ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. Identico.

#### ART. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. Identico.

2. Identico:

2. Identico:

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTO-RE]", »; dopo le parole: « nell'agenzia di stampa » sono inserite le seguenti: « o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,

*a)* **il** primo comma **è sostituito dal seguente:** 

« Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, trasmessi pubblicati, messi in rete dalle stesse redazioni, **le dichiarazioni o** le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica »;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,

*a) identico:* 

« Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati. trasmessi messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica »;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,

le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica »;

le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono »:

- c) al terzo comma, dopo le parole: « che ha riportato la notizia cui si riferisce » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , purché non siano documentalmente false »;
  - d) identica;
- *c)* dopo il terzo comma è inserito il seguente:
- « Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;
- *d)* dopo il quarto comma è inserito il seguente:
- « Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova

e) identico:

« Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono »:

- c) al terzo comma, dopo le parole: « che ha riportato la notizia cui si riferisce » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , purché non siano **inequivocabilmente** false »;
  - d) identica;

*e) identico*:

« Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova

diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento scritto che l'ha determinata »:

diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile incriminazione penale non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale »;

e) al quinto comma, le parole: « trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma », le parole: « in violazione di quanto disposto

f) al quinto comma, le parole: « trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma », le parole: « in violazione di quanto disposto

diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale non oltre quindici giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre quindici giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione on line di un quotidiano a diffusione nazionale »;

f) identica;

dal secondo, terzo e quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma » e le parole: « al pretore » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice »;

f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo »;

dal secondo, terzo e quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma », le parole: « al pretore » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato »:

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« Identico.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli

g) identica;

- g) al sesto comma, le parole: « da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 8.000 a euro 16.000 ».
- 3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
- « Art. 11-bis. (Risarcimento del danno). - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
- 2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione ».
- 4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
- 5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
- « Art. 13. (Pene per la diffamazione). 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui

atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza »;

- **h**) identica.
- 3. Identico.

- 4. Identico.
- 5. Identico:
- « ART. 13. (Pene per la diffamazione). 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste

- h) identica.
- 3. Identico.

- 4. Identico.
- 5. Identico:

« ART. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa

diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

- 2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
- 3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di ridell'autore chiesta della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
- L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente. siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

- nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
  - 3. Identico.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente. siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. **L'autore** 

- consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, **secondo** comma, **numero 1**), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
  - 3. Identico.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge **o della testata radiofonica o televisiva** e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubbli-

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della retti-

fica ai requisiti di legge.

- 6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale ».
- 6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

- 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « Art. 57. (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-

dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

- 5. Identico.
- 6. Identico.
- 7. Identico ».
- 6. Identico.

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

- 1. Identico:
- « Art. 57. (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-

cate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

- 5. Identico.
- 6. Identico.
- 7. Identico ».
- 6. Identico.

ART. 2.

(Modifiche al codice penale).

- 1. Identico:
- « ART. 57. (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Identico ».

direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguendella violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».

direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa. della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica Soppresso

radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati ».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 594. – (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone ».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ». 2. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

3. Identico.

#### **ART.** 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione).

- 1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
- 2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.
- 3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- « *3-bis*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

1. Identico:

« 3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta delSoppresso

ART. **3**.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

1. Identico:

« 3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende ».

l'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa ».

#### ART. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

- 1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

#### ART. **5.**

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

Identico.

## ART. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).

Identico.

# ART. 6.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).

- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
- « Nei casi di diffamazio-

## Art. **5**.

(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).

- 1. Identico:
- « Nei casi di diffamazione commessa col mezzo ne commessa col mezzo

della stampa o della radiotelevisione in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa ».

della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria ».

#### ART. 6.

(Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile).

- 1. All'articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- « 5-quater) il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore. del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'alreputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista ».



44 G D D T 0 0 0 4 0 G 0 4